

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Vista** la legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 recante *“Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26”* e in particolare il Capo I *“Istituzione dell’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”*;
- Visto** l’art. 1, della precitata l.r. n. 47/2012, che istituisce, presso la Presidenza della Regione Siciliana, *l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, (...), al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176*;
- Visto** l’art. 2, della medesima norma, che disciplina le funzioni del Garante;
- Visto** l’art. 4 della precitata l.r. n. 47/2012, che disciplina i requisiti, la nomina, la durata in carica, la compatibilità e la revoca del Garante e nello specifico:
- al comma 1 recita: *“il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro”*;
 - al comma 2 recita: *“il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori”*;
- Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Visto** il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto** il D.P. n. 180 del 10/11/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- Visto** il D.A. n. 100/GAB del 26/11/2025 con cui è stato indetto l’Avviso pubblico per la selezione del candidato idoneo a ricoprire l’incarico di Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza;

Visto il D.A. n. 108/GAB del 16/12/2025 con il quale l'Assessore *ad interim* per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro ha nominato la Commissione avente il compito di selezionare la candidatura più idonea a ricoprire l'incarico di *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*;

Visto il Verbale del 22/12/2025, trasmesso all'Assessore *ad interim* della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con la nota prot. n. 64111 del 23/12/2025, con cui la Commissione, dopo aver comparato tutti i titoli e valutato l'esperienza di ognuno dei candidati, ha ritenuto la Prof.ssa Giovanna Perricone, nata a Palermo il 31/07/1948, la candidata più idonea a ricoprire l'incarico di *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*;

Vista la nota prot. n. 79/Gab del 08/01/2026 con la quale l'Assessore *ad interim* per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro propone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 47/2012, alla Giunta regionale di nominare *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* la Prof.ssa Giovanna Perricone;

Vista la deliberazione n. 40 del 29/01/2026 con la quale la Giunta regionale ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale n. 47/2012, la Prof.ssa Giovanna Perricone quale *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* presso la Presidenza della Regione;

Ritenuto di dover adottare il conseguente Decreto Presidenziale di nomina dell'*Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*;

D E C R E T A

Art. 1

La Prof.ssa Giovanna Perricone, nata a Palermo il 31/07/1948, è nominata, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 29/01/2026, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza* per la durata di 5 anni dalla data di adozione del presente Decreto.

Art. 2

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico a norma dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Presidenza della Regione, ai sensi dell'art 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21.

Palermo lì 04 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
SCHIFANI